
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Concessioni amministrative, controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi: giurisdizione del Giudice ordinario o del Giudice amministrativo?

Va confermato che in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del Giudice amministrativo, come nel caso in cui venga in rilievo il provvedimento determinativo del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 20.7.2015, n. 15150

...omissis...

Motivi della decisione

1. La decisione impugnata muove dal rilievo che, in citazione, la società ricorrente – lamentato che il Comune aveva determinato il corrispettivo preteso per i poster pubblicitari oggetto del giudizio in funzione dei criteri definiti in pregressi illegittimi provvedimenti (la Delib. n. 4774 del 1998, Delib. n. 5029 del 1997, Delib. n. 3660 del 1998, Delib. n. 3192 del 1999) – ha richiesto di "accertare e dichiarare, in ogni caso, quale sia la corretta modalità di calcolo da applicarsi per la determinazione dei corrispettivi" e, conseguentemente, di accertare e dichiarare l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto per ciascun impianto negli anni interessati, con condanna del Comune alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre il dovuto.

Riscontrato il contenuto "ampiamente impugnatorio" dell'atto di citazione della società ricorrente (rivelato dal fatto che l'oggetto della contestazione in esso sviluppata era, in primis, costituito dalle delibere tariffarie in funzione delle quali il Comune aveva determinato il corrispettivo preteso), la decisione – pienamente condividendo l'impostazione di quella di primo grado – afferma quindi, in parte qua, la giurisdizione del Giudice amministrativo;

ciò, peraltro, evidenziando l'irrelevanza, anche quale inammissibile *mutatio libelli*, della richiesta, manifestata per la prima volta con memoria ex art. 180 c.p.c., di esaminare solo in via incidentale l'illegittimità dei provvedimenti posti a base della pretesa comunale.

2. A fronte della riportata decisione, la società ricorrente deduce, nella prospettiva di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 1, la violazione e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5.

In particolare – premesso di aver proposto domanda tesa alla ripetizione di quanto versato in eccesso al Comune di Milano a titolo di canone per l'occupazione del suolo pubblico – richiama, oltre la decisione Corte cost. 64/08 – la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 15603/01), secondo cui "la controversia avente ad oggetto canoni e corrispettivi dovuti al Comune nell'ambito di un rapporto concessorio di pubblicità è devoluta, in forza della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale è abilitato a pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza, sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione comunale ha fissato i criteri per la quantificazione dei detti canoni e corrispettivi".

3. Il ricorso va disatteso, giacchè svolge censure che non colgono la ratio effettiva della decisione impugnata.

Occorre, invero, premettere che - secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte - in materia di concessioni amministrative, le controversie su indennità, canoni od altri corrispettivi riservate alla giurisdizione del Giudice ordinario sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione del Giudice amministrativo, come nel caso in cui venga in rilievo il provvedimento determinativo del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr., tra le altre, Cass. 13940/14, 20939/11).

Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso di specie - diversamente da quanto dimostra di opinare la società ricorrente - i giudici di merito non hanno contraddetto il criterio ermeneutico sopra evidenziato nè violato il principio secondo cui, a norma della L. n. 1034 del 1971, art. 5 (vigente *ratione temporis*), le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Detti giudici hanno, invece, interpretato la domanda proposta dalla società,

ritenendo (a torto o a ragione) che essa tendesse, in via principale, ad impugnare gli atti con cui l'amministrazione aveva definito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, i criteri di computo del canone dovuto.

Hanno, così, posto in essere un tipico accertamento in fatto riservato alla cognizione del giudice del merito (essendo, in sede di legittimità, consentito solo il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata: v. Cass. 14784/07, 14486/07, 15603/06).

Alla luce degli esposti rilievi, il ricorso principale promosso da xxxxxxl. si rivela radicalmente inammissibile.

L'interpretazione della Commissione regionale circa il contenuto delle originarie domande (costituente il nucleo essenziale della ratio decidendi della decisione impugnata) non risulta, infatti, minimamente censurato sul piano del vizio di motivazione (e di una siffatta censura non risulta, del resto, traccia neanche nell'epigrafe dei proposti motivi nè nei relativi quesiti).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quelli incidentali.

Per la soccombenza, la società ricorrente va condannata alla refusione delle spese nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali. Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di causa in favore delle parti costituite, liquidate, per ciascuna, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 5.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2015.